



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LE PERSONE SCOMPARSE



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse,
Prefetto Dott.ssa Maria Luisa Pellizzari

e

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza,
Dott.ssa Carla Garlatti

di seguito denominate congiuntamente "Parti";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2007, con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si è provveduto alla nomina di un Commissario straordinario del Governo per la ricerca di persone scomparse, con i poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 novembre 2012, n. 203, con la quale sono state ulteriormente dettagliate le competenze in capo al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, prevedendo, fra l'altro, la possibilità di intraprendere iniziative nelle materie di competenza con soggetti sia pubblici che privati;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 2023 attribuisce al Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, tra l'altro, il compito di assicurare il coordinamento, stabile ed operativo, tra le amministrazioni dello Stato interessate a vario titolo al fenomeno delle persone scomparse, curando il raccordo con le pertinenti strutture tecniche e di monitorare le attività delle istituzioni e dei soggetti impegnati, sotto vari profili, sia con riguardo al numero dei casi registrati, sia con riguardo all'azione investigativa, assistenziale e sociale, analizzando le relative informazioni, anche di carattere internazionale, al fine di individuare e proporre alle competenti autorità eventuali soluzioni e misure per rendere più efficace l'azione amministrativa e l'informazione del settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 2023, con il quale il prefetto dott.ssa Maria Luisa Pellizzari è stata nominata Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse;

Atteso che le problematiche riguardanti l'infanzia e l'adolescenza contemplano aspetti afferenti anche alla scomparsa dei minori e che tale fenomeno assume dimensioni rilevanti come

E
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N. 0001224/2023 del 12/12/2023

si evince dalle Relazioni periodiche redatte dall'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in data 7 gennaio 2021 fra l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguardante *“il contenimento del fenomeno delle persone scomparse, con particolare attenzione alla categoria delle persone di minore età”*;

Ritenuto di realizzare forme di collaborazione fra l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, finalizzate a contenere il fenomeno delle persone scomparse, con particolare attenzione alla categoria delle persone di minore età;

Vista la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";

Vista la determinazione del 13 novembre 2020 del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 288 del 19 novembre 2020) con cui la dottoressa Carla Garlatti è stata nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto in particolare l'art. 3 della legge n. 112 del 2011 secondo cui spetta all'Autorità garante di promuovere *“l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza”* (lett. a)), di assicurare forme idonee di collaborazione con tutti i soggetti *“interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età”* (lett. d)) e di diffondere *“la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti”* (lett. m));

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in data 20 luglio 2012, n. 168, "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2023, n. 43;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e in particolare il comma 1, lettera a) dell'articolo 15-ter che ha istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, posto alle dipendenze dell'Autorità garante;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1
(Finalità)

Il presente protocollo d'intesa ha la finalità di promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni, dati e analisi, tra l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e l'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, anche tramite progetti da realizzare congiuntamente.

Le parti possono convenire di realizzare iniziative congiunte sul tema dei minori di età anche con riguardo al tema della prevenzione del fenomeno degli scomparsi.

ART. 2
(Durata)

1. Il presente protocollo d'intesa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e, d'intesa tra le Parti, può essere modificato e integrato in ogni momento e rinnovato alla scadenza.
2. Ciascuna delle Parti si riserva, altresì, il diritto di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, dandone comunicazione all'altra parte.

ART. 3
(Oneri)

Dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 12 dicembre 2023

Il Commissario straordinario del Governo
per le persone scomparse
Prefetto Dott.ssa Maria Luisa Pellizzari

L'Autorità garante per l'infanzia
e l'adolescenza
Dott.ssa Carla Garlatti

